

Repertorio n. **183.405**

Raccolta n. **62.911**

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE DEL TERZO SETTORE

Repubblica Italiana

Il cinque (5) luglio duemilaventitrè, in Piacenza, Via Santa Franca
n. 43.

Innanzi a me dottor **MASSIMO TOSCANI**, Notaio in Piacenza,
iscritto al ruolo del Distretto di Piacenza,

alla presenza di

Mazzocchi Katia nata a Castel San Giovanni (PC) il 10 gennaio
1976, domiciliata a Borgonovo Val Tidone (PC), Via Due Giugno n.
52

Prazzoli Stefania nata a Piacenza il 27 luglio 1966, domiciliata in
Gossolengo (PC), frazione Settima, Via Subacchi n. 69;

testimoni note, idonee e richieste, aventi i requisiti di legge, come
mi confermano,

sono presenti i Signori:

- **SCKOKAI PAOLO** nato a Piacenza il 5 giugno 1965, residente
in Piacenza, Strada della Verza n. 18/E,

codice fiscale SCK PLA 65H05 G535Q,

il quale dichiara di essere cittadino italiano;

- **SOLENGHI ALESSANDRA** nata a Piacenza il 30 agosto 1953,
residente in Piacenza, Via Giordano Bruno n. 2,

codice fiscale SLN LSN 53M70 G535A,

la quale dichiara di essere cittadina italiana;

- **BOLZONI EMILIO** nato a Piacenza il 25 settembre 1952,

residente in Piacenza, Via Giordano Bruno n. 2,

codice fiscale BLZ MLE 52P25 G535S,

il quale dichiara di essere cittadino italiano.

Io Notaio sono certo dell'identità personale dei costituiti i quali

convengono quanto segue:

Articolo 1. - Costituzione della Fondazione e approvazione dello Statuto

1.1. Essi componenti dichiarano di costituire, come costituiscono, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora innanzi il "CTS") la Fondazione denominata

"LA CASA ACCANTO - Fondazione per l'autismo adulto -

E.T.S."

1.2. La Fondazione è disciplinata, oltre che dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi la "Normativa Applicabile"), dallo statuto (d'ora innanzi lo "Statuto") contenuto nel documento che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane lettura per concorde dispensa avutane dai costituiti.

Articolo 2. - Sede

2.1. La sede della Fondazione è in Piacenza, Strada Valnure n. 16

Articolo 3. - Scopo

3.1. La Fondazione non ha scopo di lucro ed ha come scopo esclusivo il perseguimento di fini di solidarietà sociale ed integrazione sociale e di tutela dei diritti delle persone con disabilità, garantendo loro pari dignità e qualità di vita, e

favorendone il processo di integrazione sociale mediante l'esercizio delle attività di cui all'articolo 4 del presente atto.

Articolo 4. - Oggetto

La Fondazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In specie la Fondazione si prefigge di svolgere le seguenti attività di preminente interesse generale:

I. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni

II. prestazioni socio-assistenziali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni

III. promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali delle persone cui si rivolge l'attività istituzionale della Fondazione.

Più in dettaglio, la Fondazione, escludendo in tutti gli ambiti le attività relative a cure mediche e psichiatriche, ivi compresa la somministrazione di farmaci, si prefigge di svolgere le seguenti attività a favore di ospiti adulti con diagnosi relativa a disturbi dello spettro autistico o disturbi del neurosviluppo:

a) l'attuazione di iniziative di tutela, assistenza e cura, delle

persone ospiti dei locali in dotazione o in uso della
Fondazione.

b) Sviluppare l'autonomia e l'indipendenza degli ospiti della
Fondazione attraverso la vita indipendente presso
abitazioni protette e grazie al supporto di personale
specializzato in un percorso riabilitativo personalizzato,
grazie all'applicazione delle migliori tecniche come, per
esempio, le tecniche ABA.

c) promozione e tutela dei diritti delle persone con disabilità;

d) promozione e gestione di servizi di accoglienza, assistenza
e cura, anche a lungo termine in ottica "dopo di noi" in
strutture diurne, residenziali o semiresidenziali, case famiglia,
comunità alloggio, residenze protette, soggiorni di vacanza,
gruppi appartamento in abitazioni civili, e simili;

e) promozione e gestione di servizi di accoglienza, assistenza
e cura, in collaborazione con le famiglie degli ospiti della
Fondazione, da svolgere anche a domicilio, ovvero presso
strutture di soggetti terzi, pubblici o privati.

f) altri servizi di assistenza sociale e socio assistenziale, a
beneficio di persone con disabilità e loro famiglie, anche
finalizzate a favorire processi di autonomia, integrazione,
inserimento o reinserimento sociale;

g) assunzione di incarichi di protezione giuridica, anche a titolo
provvisorio, previsti dal libro primo del codice civile e dalla
Legge 09 gennaio 2004 n. 6, tra cui, in specie: tutore,

curatore, institore, amministratore di sostegno, sostituzione fedecommissaria e ogni altro incarico di protezione giuridica previsto dalle norme citate.

h) assunzione di incarichi di "Trustee" o di "Guardiano", in tema di TRUST, nonché stipulare contratti di "Affidamento fiduciario", anche ai fini di quanto previsto dalla Legge 22/06/2016 n. 112 (legge sul dopo di noi),

i) promozione, divulgazione e qualificazione delle attività della Fondazione, anche mediante l'organizzazione di seminari, corsi o momenti formativi, la collaborazione in ricerche scientifiche e l'istituzione di borse di studio;

l) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

m) E' obiettivo fondamentale per l'efficacia del progetto, nell'esclusivo interesse degli ospiti, creare all'interno delle abitazioni dei gruppi omogenei.

A tal fine gli ospiti saranno selezionati, sotto la supervisione e la responsabilità del Direttore, dando la preferenza, anche se non esclusiva, a persone in età adulta affette da disturbi dello spettro autistico di primo e secondo livello.

Per la gestione dei servizi di assistenza la Fondazione si potrà avvalere della collaborazione di altri soggetti che perseguono le

medesime finalità e che offrono idonee garanzie di qualità, di efficienza/efficacia e di esperienza nella esecuzione della attività di assistenza.

Per il raggiungimento dei propri fini la Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con enti pubblici e privati, e può aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, accessorie, strumentali e secondarie, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla normativa vigente.

La determinazione delle specifiche concrete attività di carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale è rimessa al prudente apprezzamento del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

La fondazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente, fermi restando gli obblighi di rendicontazione previsti dalla legge.

Articolo 5. - Durata

5.1. La Fondazione ha durata a tempo indeterminato.

Articolo 6. - Organi

6.1. Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Fondatori;

- il Consiglio di amministrazione;

- il Presidente;

- l'Amministratore Delegato;

- l'Organo di controllo.

Articolo 7. - Nomina del Consiglio di Amministrazione e rappresentanza della Fondazione

7.1. I Fondatori nominano il primo Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri, nelle persone dei Signori:

SCKOKAI PAOLO, SOLENGHI ALESSANDRA e BOLZONI EMILIO, tutti sopra identificati.

7.2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per il periodo stabilito dall'articolo 11 dello statuto sociale.

7.3. La rappresentanza della Fondazione è disciplinata dall'art. 15 dello statuto sociale.

Articolo 8. - Nomina del Presidente e del Vice Presidente

8.1. I Fondatori dichiarano:

- di nominare alla carica di Presidente il Signor Paolo Sckokai

- di nominare alla carica di Amministratore Delegato il signor Emilio Bolzoni

Articolo 9. - Nomina dell'Organo di Controllo

9.1. I Fondatori dichiarano che l'Organo di Controllo sia formato da un Controllore Unico, nominato nella persona della D.ssa:

- **Anelli Maria Gabriella** nata a Piacenza il 29 settembre 1956, domiciliata in Piacenza, Via Poggiali n.39,

codice fiscale: NLL MGB 56P69 G535R,

iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n. 14876 dal 12 aprile 1995.

9.2. L'Organo di Controllo dura in carica per il periodo stabilito dall'articolo 8 bis dello statuto sociale.

9.3. Al Controllore Unico spetterà un compenso annuale pari ad Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero).

Articolo 10. - Patrimonio iniziale

10.1. A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione la signora SOLENGHI ALESSANDRA assegna alla stessa, destinandola ad essa in dotazione la somma di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), depositata prima d'ora dalla medesima sul mio conto dedicato a mezzo bonifico bancario in data 26 giugno 2023 CRO n. 1201231770241836.

Ottenuto il riconoscimento giuridico l'Ente assegnatario entrerà nel possesso e nel godimento di tale dotazione per tutti i conseguenti diritti ed oneri.

Articolo 11. - Durata del primo esercizio

11.1. Il primo esercizio della Fondazione termina alla data del 31 dicembre 2023 (duemilaventitré).

Articolo 12. - Devoluzione del patrimonio

12.1. La devoluzione del patrimonio della Fondazione, in caso di sua estinzione o di suo scioglimento, è disciplinata dall'art. 21 dello statuto sociale.

Articolo 13. - Procedura di iscrizione al Registro Unico Nazionale

del Terzo Settore

13.1. I Fondatori richiedono che la Fondazione sia iscritta, al fine del suo riconoscimento ai sensi dell'art. 22, CTS, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, al riguardo, viene conferito disgiuntamente a ciascun membro del Consiglio Direttivo ogni potere per svolgere qualsiasi attività si renda a tal fine necessaria, utile od opportuna, anche apportando al presente atto e allo Statuto ogni modificazione che si renda obbligatorio effettuare.

Articolo 14.

Agli effetti della iscrizione di questo atto a repertorio e per ogni altro effetto i componenti dichiarano che il valore complessivo della presente assegnazione è pari ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).

Articolo 15.

Imposte e spese del presente atto, imposte e spese relative alla costituzione della Fondazione, annesse e dipendenti, sono assunte dal signor Emilio Bolzoni espressamente richiamandosi ai fini delle agevolazioni fiscali le disposizioni dell'art. 3 del D.P.R. 31 ottobre 1990 n. 346 e l'art. 82 comma 3 primo periodo D. leg.vo 3 luglio 2017, n. 117.

Del presente atto scritto con mezzo meccanico da persona di mia fiducia ed integrato di mio pugno su tre fogli per facciate dieci e parte della presente ho dato lettura, alla presenza dei testimoni, ai costituiti che lo approvano e sottoscrivono alle ore diciotto e

venti.

Firmati all'originale:

**PAOLO SCKOKAI - ALESSANDRA SOLENGHI - EMILIO
BOLZONI - KATIA MAZZOCCHI - STEFANIA PRAZZOLI -
MASSIMO TOSCANI Notaio.**

Segue allegato "A" al Rep. [183.405](#) / [62.911](#)

Allegato "A" al rep. 183.405/62.911

FONDAZIONE

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPI

Art. 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi del vigente codice civile, la Fondazione denominata:

"LA CASA ACCANTO - Fondazione per l'autismo adulto -

E.T.S."

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 – SEDE

La Fondazione ha sede nel Comune di Piacenza, all'indirizzo risultante presso il Registro degli enti del Terzo Settore.

Le variazioni di sede all'interno del Comune di cui al comma precedente non implicano variazione statutaria.

Il trasferimento di sede in altro Comune implica variazione statutaria e deve essere assunta per atto pubblico.

ART. 3 – FINALITÀ

La Fondazione trae la propria origine e mantiene il proprio riferimento ideale nel grande patrimonio di valori e di solidarietà

umana formatosi nell'ambito dell'associazionismo tra le famiglie di persone con disabilità.

La Fondazione non ha scopo di lucro ed ha come scopo esclusivo il perseguimento di fini di solidarietà sociale ed integrazione sociale e di tutela dei diritti delle persone con disabilità, garantendo loro pari dignità e qualità di vita, e favorendone il processo di integrazione sociale.

Art. 4 – OGGETTO

La Fondazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In specie la Fondazione si prefigge di svolgere le seguenti attività di preminente interesse generale:

I. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni

II. prestazioni socio-assistenziali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni

III. promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali delle persone cui si rivolge l'attività istituzionale della Fondazione.

Più in dettaglio, la Fondazione, escludendo in tutti gli ambiti le

attività relative a cure mediche e psichiatriche, ivi compresa la somministrazione di farmaci, si prefigge di svolgere le seguenti attività a favore di ospiti adulti con diagnosi relativa a disturbi dello spettro autistico o disturbi del neurosviluppo:

- a) l'attuazione di iniziative di tutela, assistenza e cura, delle persone ospiti dei locali in dotazione o in uso della Fondazione.
- b) Sviluppare l'autonomia e l'indipendenza degli ospiti della Fondazione attraverso la vita indipendente presso abitazioni protette e grazie al supporto di personale specializzato in un percorso riabilitativo personalizzato, grazie all'applicazione delle migliori tecniche come, per esempio, le tecniche ABA.
- c) promozione e tutela dei diritti delle persone con disabilità;
- d) promozione e gestione di servizi di accoglienza, assistenza e cura, anche a lungo termine in ottica "dopo di noi" in strutture diurne, residenziali o semiresidenziali, case famiglia, comunità alloggio, residenze protette, soggiorni di vacanza, gruppi appartamento in abitazioni civili, e simili;
- e) promozione e gestione di servizi di accoglienza, assistenza e cura, in collaborazione con le famiglie degli ospiti della Fondazione, da svolgere anche a domicilio, ovvero presso strutture di soggetti terzi, pubblici o privati.
- f) altri servizi di assistenza sociale e socio assistenziale, a beneficio di persone con disabilità e loro famiglie, anche finalizzate a favorire processi di autonomia, integrazione,

inserimento o reinserimento sociale;

g) assunzione di incarichi di protezione giuridica, anche a titolo provvisorio, previsti dal libro primo del codice civile e dalla Legge 09 gennaio 2004 n. 6, tra cui, in specie: tutore, curatore, institutore, amministratore di sostegno, sostituzione fedecommissaria e ogni altro incarico di protezione giuridica previsto dalle norme citate.

h) assunzione di incarichi di "Trustee" o di "Guardiano", in tema di TRUST, nonché stipulare contratti di "Affidamento fiduciario", anche ai fini di quanto previsto dalla Legge 22/06/2016 n. 112 (legge sul dopo di noi),

i) promozione, divulgazione e qualificazione delle attività della Fondazione, anche mediante l'organizzazione di seminari, corsi o momenti formativi, la collaborazione in ricerche scientifiche e l'istituzione di borse di studio;

l) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

m) E' obiettivo fondamentale per l'efficacia del progetto, nell'esclusivo interesse degli ospiti, creare all'interno delle abitazioni dei gruppi omogenei.

A tal fine gli ospiti saranno selezionati, sotto la supervisione e la responsabilità del Direttore, dando la preferenza, anche se non

esclusiva, a persone in età adulta affette da disturbi dello spettro autistico di primo e secondo livello.

Per la gestione dei servizi di assistenza la Fondazione si potrà avvalere della collaborazione di altri soggetti che perseguono le medesime finalità e che offrono idonee garanzie di qualità, di efficienza/efficacia e di esperienza nella esecuzione della attività di assistenza.

Per il raggiungimento dei propri fini la Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con enti pubblici e privati, e può aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, accessorie, strumentali e secondarie, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla normativa vigente.

La determinazione delle specifiche concrete attività di carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale è rimessa al prudente apprezzamento del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

La fondazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente, fermi restando gli obblighi di rendicontazione previsti dalla legge.

TITOLO II - AMBITO DI OPERATIVITA' E PATRIMONIO

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle somme di denaro e dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto di costituzione della Fondazione stessa e dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, sempre che siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio della Fondazione.

Il patrimonio della fondazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, volontari, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Art. 6 – Risorse

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti risorse:

- dei redditi derivanti dal patrimonio;
- dei redditi derivanti dalle attività svolte;
- dei contributi, elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità, di soggetti pubblici e privati, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.
- da ogni altra entrata prevista dalla normativa vigente.

Art. 7 – Volontari

La Fondazione si può avvalere di volontari nello svolgimento delle proprie attività. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della Fondazione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Ove la Fondazione si avvalga di volontari è tenuta ad iscriverne in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate, dalla Fondazione, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito, a carico della stessa Fondazione.

Nel caso si avvalga di volontari, la Fondazione deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO III - FONDATORI E ORGANI

Art. 8 – Fondatori:

Sono Fondatori le persone giuridiche e le persone fisiche indicate

come tali nell'atto di costituzione della Fondazione

Sono Fondatori tutti quelli che, successivamente all'atto costitutivo, verranno riconosciuti tali.

Per essere riconosciuti Fondatori occorrerà presentare domanda scritta all'Assemblea dei fondatori e contribuire mediante un conferimento in denaro o in natura, di valore non inferiore a quello fissato dall'Assemblea stessa che delibera l'ammissione del nuovo Fondatore con il voto favorevole di almeno i tre quinti della maggioranza dei Fondatori, al cui voto compete sempre il valore di cui meglio a seguito.

La qualifica di fondatore può inoltre essere attribuita, per particolari meriti, anche in assenza di conferimento economico, a Persone che si siano particolarmente distinte nell'impegno assiduo e nel sostegno delle finalità istituzionali della Fondazione.

Art. 9 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Fondatori;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Amministratore Delegato;
- l'Organo di controllo.

Art. 10 – Assemblea dei Fondatori

I Fondatori, sia quelli indicati nell'atto costitutivo che quelli divenuti tali successivamente, ai sensi del presente statuto, costituiscono la Assemblea dei Fondatori.

All'Assemblea dei Fondatori compete:

- a) la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- b) la nomina dell'organo di controllo;
- c) la nomina dell'organo di revisione legale nei casi previsti dalla legge;
- d) l'attribuzione della qualità di Fondatore a terzi richiedenti, successivamente all'atto costitutivo, previa determinazione dell'apporto necessario, a mente del presente statuto;
- e) la deliberazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- f) la indicazione dell'ente / degli enti ai quali devolvere il patrimonio residuo in caso di estinzione, per qualsiasi causa.

L'assemblea dei Fondatori si riunisce, almeno una volta all'anno, per assumere le delibere di sua spettanza a norma del presente statuto, nonché ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno.

Ciascun Fondatore ha diritto ad un voto del valore di cui a seguito.

A cura del Presidente della Fondazione e sotto la sua responsabilità, viene tenuto un libro verbali attestante i Fondatori in essere, nonché le delibere assunte dalla Assemblea dei Fondatori.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione ovvero da almeno la metà dei Fondatori.

L'Assemblea è convocata in forma scritta. La convocazione deve essere inviata ai fondatori a mezzo posta, fax, posta elettronica, PEC, o tramite consegna a mano, almeno otto giorni prima di

quello previsto per la riunione.

L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei membri aventi diritto e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri presenti. Le maggioranze per i quorum costitutivi e per quelli deliberativi sono calcolate in base al valore dei voti come infra assegnato a ciascun Fondatore.

Qualora un membro della Assemblea dei fondatori non possa partecipare alla assemblea può delegare un altro componente della stessa. Un componente della assemblea non può essere portatore di più di una delega.

Al voto di ogni Fondatore viene assegnato un valore pari alla proporzione tra il contributo in conto capitale sottoscritto e il totale del capitale stesso.

La qualifica di Fondatore si può perdere, previa determinazione dell'assemblea, nei seguenti casi:

- a) per rinuncia, nel caso in cui il singolo Fondatore – Partecipante manifesti espressa volontà, dinanzi all'assemblea dei Fondatori, di non poter più concorrere fattivamente alla vita della Fondazione;
- b) per decadenza, per delibera dell'assemblea dei Fondatori, nel caso in cui l'assemblea ravvisi una situazione di obiettiva difficoltà o di oggettiva impossibilità del Fondatore a concorrere fattivamente alla vita della Fondazione.
- c) per estinzione del socio Fondatore.

Nel caso di decesso di un socio Fondatore i suoi eredi

nomineranno a maggioranza uno di essi quale socio Fondatore; nel caso di mancato accordo tra i detti eredi per la carica di socio Fondatore, essa spetterà al più anziano tra gli eredi di grado più prossimo del defunto e nel caso gli eredi non vi provvedessero entro centottanta giorni dalla data di decesso del socio Fondatore o non vi fossero eredi parenti entro il sesto grado, né eredi testamentari, il diritto di nomina competerà al Comune di Piacenza.

A coloro che subentreranno all'originario socio Fondatore competerà sempre un voto pari alla proporzione tra il contributo in conto capitale sottoscritto dall'originario socio Fondatore e suoi eventuali incrementi anche successivi da parte dei suoi sostituti ed il totale del capitale stesso.

Nel caso in cui Fondatore fosse un soggetto non persona fisica, in caso di sua cessazione, i suoi diritti verranno esercitati dal Comune di Piacenza.

Si conviene sin d'ora che nel caso in cui la Associazione "Matita Parlante" con sede in Piacenza Via Nasalli Rocca n. 37, codice fiscale 91117880335, iscritta al Registro Unico del Terzo Settore con provvedimento 24798/2022, rep. n. 89685, assuma la qualifica di "Fondatore" alla stessa competerà il diritto di nominare un membro del Consiglio di Amministrazione. La stessa non parteciperà alle votazioni dell'Assemblea dei Fondatori per la nomina degli altri membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti, compreso il presidente, da un minimo di tre a un massimo di nove membri, numero determinato dalla Assemblea dei Fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni; tutti i Consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'assemblea dei fondatori, previa determinazione del relativo numero;

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio nomina per cooptazione i sostituti che restano in carica fino alla scadenza dell'organo.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto. In tal caso occorre convocare con urgenza l'assemblea dei Fondatori per le delibere di sua competenza.

Art. 12 – Nomina del Presidente e dell'Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente ed eventualmente un Amministratore Delegato che, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituisca in tutte le sue funzioni. Il Presidente e l'eventuale Amministratore Delegato durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 13 – Poteri del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è titolare di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

E' in sua facoltà emettere regolamenti per la disciplina dell'attività della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre la facoltà di costituire, con il voto favorevole di almeno la metà degli aventi diritto, un Consiglio Scientifico, un Comitato di Garanzia ed ogni altro organismo consultivo reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone i compiti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre delegare parte dei propri poteri al Presidente e a uno o più Consiglieri Delegati.

Art. 14 – Riunioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente ovvero su richiesta della maggioranza dei componenti.

La convocazione deve essere scritta, deve riportare l'indicazione dell'ordine del giorno, nonché dell'ora e luogo di convocazione.

L'avviso di convocazione è comunicato ai consiglieri per posta, fax, posta elettronica, PEC, o tramite consegna a mano, con un preavviso di almeno tre giorni prima della adunanza.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno, è presieduto dal Presidente della Fondazione, è regolarmente costituito dalla maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In caso di parità di voto la decisione verrà rimessa alla Assemblea dei Fondatori.

Non è ammessa la delega.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'eventuale

regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 15 – Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e della Assemblea dei Fondatori.

Art. 16 – Organo di controllo

La vigilanza contabile ed amministrativa della Fondazione è esercitata dall'organo di controllo, nominato dall'assemblea dei fondatori.

L'organo di controllo può essere collegiale ovvero unipersonale. Nel caso di organo collegiale l'organo è composto di tre membri effettivi.

In ogni caso i componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida introdotte dalle norme attuative del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto

dall'organo di controllo.

Ai componenti dell'organo di controllo spetta un compenso nell'ammontare stabilito dall'assemblea dei Fondatori - Partecipanti in sede di nomina.

Art. 17- Revisione legale dei conti

La Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti, o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, con i compiti e le prerogative previste dalla legge, qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 31 del Codice del terzo settore.

IV - ESERCIZIO SOCIALE, MODIFICHE STATUTARIE ED ESTINZIONE

Art. 18 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale della Fondazione coincide con l'anno solare. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio salvo maggior termine concesso dalla legge l'Assemblea dei Fondatori approva il bilancio consuntivo su progetto di bilancio predisposto e presentato dal Consiglio di Amministrazione.

Gli eventuali avanzi di gestione verranno reimpiegati per il raggiungimento degli scopi statutari.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, ai sensi della normativa vigente.

Art. 19 - Bilancio

La Fondazione redige annualmente il bilancio di esercizio formato dallo Stato patrimoniale, dal Rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla Relazione

di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Art. 20 – Modifiche statutarie e deliberazioni straordinarie

Le modifiche allo Statuto, nonché le delibere straordinarie di cui all'articolo 42-bis c.c. purché siano compatibili con la natura della Fondazione, sono deliberate dalla Assemblea dei Fondatori con maggioranza qualificata di almeno tre quinti degli aventi diritto, su proposta del Consiglio di Amministrazione ed approvate, ove necessario, dall'Autorità tutoria.

Art. 21 – Estinzione e devoluzione

La Fondazione si estingue nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente come individuato dal CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Fondatori o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 22 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto costitutivo valgono le norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Firmati all'originale:

**PAOLO SCKOKAI – ALESSANDRA SOLENGHI – EMILIO
BOLZONI – STEFANIA PRAZZOLI – KATIA MAZZOCCHI -
MASSIMO TOSCANI Notaio.**